

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 17/02/1993
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 30/06/1993
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 27/10/1995
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 09/07/1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 22/12/1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 n data 29/02/2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 16/11/2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28/04/2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 03/03/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 22/06/2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 21/12/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29/04/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 02/11/2015]

- ❖ Articolo 1 : Contenuto del regolamento.
- ❖ Articolo 2 : Competenza e gestione dei servizi.
- ❖ Articolo 3 : Organizzazione dei servizi.
- ❖ Articolo 4 : Aspetti igienici - Richiami di legge.
- ❖ Articolo 5 : Modalità di gestione del trasporto funebre.
- ❖ Articolo 6 : Onere economico per il trasporto funebre.
- ❖ Articolo 7 : il servizio funebre.
- ❖ Articolo 8 : Mezzi di trasporto.
- ❖ Articolo 9 : Simboli religiosi.
- ❖ Articolo 10 : Posizione delle corone.
- ❖ Articolo 11 : Corteo funebre.
- ❖ Articolo 12 : Orario e modalità.
- ❖ Articolo 13 : Disciplina del corteo
- ❖ Articolo 14 : Cerimonia funebre.
- ❖ Articolo 15 : Trasporto al cimitero.
- ❖ Articolo 16 : Trasporto dal luogo di decesso all'abitazione.
- ❖ Articolo 17 : Trasporto in obitorio o in deposito di osservazione.
- ❖ Articolo 18 : Trasporto di feretri senza funerali.
- ❖ Articolo 18 bis : Servizio di cremazioni di salme.
- ❖ Articolo 19 : Trasporti da e per altri comuni.
- ❖ Articolo 20 : Trasporti di resti o ceneri.
- ❖ Articolo 21 : Casse funebri.
- ❖ Articolo 22 : Imprese di onoranze funebri.
- ❖ Articolo 23 : Autorizzazioni all' incaricato del trasporto.
- ❖ Articolo 24 : Cimiteri
- ❖ Articolo 25 : Vigilanza sull' ordine e la manutenzione.
- ❖ Articolo 26 : Custode del cimitero.
- ❖ Articolo 27 : Divieto di prestazioni per conto di privati.

- ❖ Articolo 28 : Sepolture private.
- ❖ Articolo 29 : Sepolture gratuite.
- ❖ Articolo 30 : Piano regolatore cimiteriale.
- ❖ Articolo 31 : Sepolture collettive.
- ❖ Articolo 32 : Tumulazione o inumazione di persone estranee in sepoltura collettiva.
- ❖ Articolo 33 : Intestazione di sepolture collettive.
- ❖ Articolo 34 : Apposizione di nome su sepolture collettive.
- ❖ Articolo 35 : Sepolture per Enti e Istituti
- ❖ Articolo 36 : Esercizio del diritto di sepoltura
- ❖ Articolo 37 : Uso di sepolture perpetue in tombe colombario
- ❖ Articolo 38 : Chiusura della sepoltura.
- ❖ Articolo 39 : Concessione cimiteriale.
- ❖ Articolo 40 : Durata della concessione.
- ❖ Articolo 41 : Modalità per il rilascio di concessione cimiteriale.
- ❖ Articolo 42 : Concessioni temporanee di sepolture nei loculi.
- ❖ Articolo 43 : Cessazione della concessione.
- ❖ Articolo 44 : Rinuncia alla concessione.
- ❖ Articolo 45 :Decadenza della concessione
- ❖ Articolo 45 bis :Rinnovo concessione
- ❖ Articolo 46 :Revoca della concessione.
- ❖ Articolo 47 :Traslazione di salme, resti o ceneri delle sepolture decadute.
- ❖ Articolo 48 :Cessazione della sepoltura.
- ❖ Articolo 49 :Destinazione dei materiali.
- ❖ Articolo 50 :Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico e storico.
- ❖ Articolo 51 :Tumulazione in avvicinamento di resti e ceneri nei colombari.
- ❖ Articolo 52 :Doveri del concessionario di sepoltura.

- ❖ Articolo 53 :Commissione Edilizia.
- ❖ Articolo 54 :Progetti.
- ❖ Articolo 55 :Norme comuni ai monumenti.
- ❖ Articolo 56 : Effige del defunto.
- ❖ Articolo 57 :Monumento unico su due o più sepolture.
- ❖ Articolo 58 :Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura
- ❖ Articolo 59 :Asportazione di monumenti o segni funebri.
- ❖ Articolo 60 :Lastre dei loculi, degli ossari e dei cinerari in tombe colombario comunali.
- ❖ Articolo 61 :Fiori e arbusti.
- ❖ Articolo 62 :Interspazi tra sepolture.
- ❖ Articolo 63 :Epigrafi.
- ❖ Articolo 64 :Orario.
- ❖ Articolo 65 :Divieti di ingresso.
- ❖ Articolo 66 :Condotta nell' interno dei cimiteri.
- ❖ Articolo 67 :Manifestazioni.
- ❖ Articolo 68 :Divieto di attività commerciali o di propaganda.
- ❖ Articolo 69 :Circolazione dei veicoli.
- ❖ Articolo 70 :Lavori nei cimiteri.
- ❖ Articolo 71 :Adozione, affiliazione e convivenza.
- ❖ Articolo 72 :Comunicazione ai concessionari.
- ❖ Articolo 73 :Importo per le concessioni, rimborsi spese, depositi cauzionali.
- ❖ Articolo 74 :Demolizione di opere in contrasto con norme regolamentari.
- ❖ Articolo 75 :Sanzioni.
- ❖ Articolo 76 :Rinvio a disposizione di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria è di esclusiva competenza del Comune. Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 - n. 8 - del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione a impresa privata, come previsto dall'art. 26 del richiamato decreto.

ART. 3

Organizzazione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria è gestito a mezzo di personale comunale in collaborazione con l'Unità Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

ART. 4

Aspetti igienici - Richiami di legge

Per quanto concerne gli aspetti igienici legati alle denunce di morte, al trattamento, trasporto e conservazione dei cadaveri, all'istituzione, al funzionamento e alla soppressione del Cimitero comunale, alle sepolture, alla cremazione e all'esumazione ed estumulazione di resti mortali si fa espresso riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» che viene interamente recepito nel presente regolamento comunale.

TITOLO I

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 5

Modalità di gestione del trasporto funebre

Il trasporto funebre viene esercitato in privativa da parte del Comune con proprio personale e con propri mezzi idonei a norma di legge.

Il Consiglio Comunale può organizzare la gestione del servizio in forma di concessione a ditta privata di pompe funebri, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 15/10/1925, n. 2578.

In mancanza di una gestione in forma diretta da parte del Comune o in forma di concessione da parte di impresa privata, il servizio di trasporto funebre viene svolto da parte di impresa di pompe funebri, in possesso dei requisiti di legge, prescelta da parte dei familiari del defunto.

ART. 6
Onere economico per il trasporto funebre

Qualora il Comune organizzi il trasporto funebre in forma diretta o in concessione, il corrispettivo del servizio viene versato da parte dei fruitori direttamente al Comune, sulla base delle tariffe stabilite. Nel caso in cui il trasporto funebre non venga organizzato con una delle modalità di cui al comma precedente, il corrispettivo per il servizio viene liquidato da parte dei fruitori direttamente all'impresa prescelta nella misura concordata tra le parti.

ART. 7
Il servizio funebre

Il servizio funebre comprende la deposizione e la composizione della salma nella cassa, il prelievo del feretro, il corteo, il trasporto eventuale al luogo di culto e da questo al Cimitero del Comune. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà di comporre la salma nella cassa al piano terreno. La composizione della salma dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza della operazione esige.

ART. 8
Mezzi di trasporto

Il trasporto delle salme deve avvenire con automezzi idonei a norma di legge. E' consentito altresì il trasporto a braccia del feretro per l'intero percorso o per tratti di esso. In caso di particolari onoranze funebri, il Sindaco può consentire altre forme di trasporto.

ART. 9
Simboli religiosi

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

ART. 10
Posizione delle corone

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto. Per i trasporti fuori del comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'auto-furgone.

ART. 11
Corteo funebre

Il corteo funebre segue normalmente, e compatibilmente con le esigenze della circolazione pubblica, il percorso più breve tra abitazione del defunto e luogo di culto nel caso di funerale religioso, o tra abitazione e Cimitero comunale nel caso di funerali civili.

ART. 12
Orario e modalità

Il Sindaco con propria ordinanza disciplina:

- a) l'orario per lo svolgimento del servizio funebre;
- b) l'orario di espletamento delle incombenze di legge connesse al trasporto di salma in altro Comune;
- c) gli itinerari del corteo funebre nell'ambito del concentrico, delle frazioni o con provenienza dalle frazioni, nel rispetto del principio di cui al precedente art. 11.

ART. 13
Disciplina del corteo

Il corteo funebre si deve svolgere con ordine e decoro, sotto la sorveglianza dei Vigili Urbani.

ART. 14
Cerimonia funebre

Il feretro può sostare presso un luogo normalmente aperto al culto per la durata della cerimonia religiosa. Lo svolgimento di cerimonia presso luoghi utilizzati solo saltuariamente per il culto, presso edifici civili o in luoghi posti all'aperto, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco. E' in facoltà del Sindaco, con proprio provvedimento, vietare lo svolgimento della cerimonia funebre per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

ART. 15
Trasporto al Cimitero

Al termine della cerimonia religiosa il corteo si dirige direttamente al Cimitero per il percorso stabilito.

Il corteo funebre non può sostare lungo il percorso, salvo specifica autorizzazione da parte del Sindaco.

ART. 16
Trasporto dal luogo di decesso all'abitazione

Il trasporto di salme dal luogo del decesso all'abitazione del defunto, entro il territorio del Comune, deve essere autorizzato dal Sindaco, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Il trasporto deve effettuarsi con mezzo idoneo a norma di legge, senza corteo.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere in luogo diverso da quello di decesso viene negata nei casi non consentiti dalla legge.

ART. 17
Trasporto in obitorio o in deposito di osservazione

Per gli adempimenti previsti dalla legge, il Comune individua l'obitorio nei locali appositamente predisposti presso il Cimitero. E' in facoltà del Sindaco concedere di avvalersi, in sostituzione dell'obitorio comunale, della camera mortuaria posta presso il Soggiorno per anziani di Trinità.

Il Sindaco può altresì autorizzare, su motivata istanza, la composizione della salma presso l'obitorio comunale o presso la camera mortuaria sita nel Soggiorno per anziani di Trinità.

ART. 18
Trasporto di feretri senza funerali

I feretri delle persone decedute, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la cerimonia funebre, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

ART. 18 BIS
Servizio di cremazione di salme

E' previsto il servizio di cremazione di salme da svolgere secondo i disposti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i. Le relative tariffe sono determinate dalla legge e sono da intendersi a carico dei richiedenti in misura dell'80% ed a carico del Comune nella misura del 20%.

ART. 19
Trasporti da e per altri comuni

Le salme trasportate da altri Comuni vengono depositate direttamente al Cimitero, ove saranno accolte, dopo gli accertamenti di rito, da parte del personale addetto al servizio cimiteriale. Per dette salme può essere svolta cerimonia funebre nell'ambito del territorio comunale, secondo le medesime modalità previste per le persone decedute nel Comune, fornendo preventiva comunicazione al Sindaco.

ART. 20
Trasporti di resti o ceneri

Il trasporto di resti o ceneri in altri Comuni è subordinato ad autorizzazione del Sindaco.

ART. 21
Casse funebri

I Vigili Urbani ed il personale addetto al Cimitero accertano che le caratteristiche delle casse corrispondano alle norme di legge.

ART. 22
Imprese di onoranze funebri

Le imprese di onoranze funebri sono tenute a munirsi delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

E' fatto divieto alle imprese, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici comunali, delle abitazioni private, degli Ospedali, delle Case di Cura o di Assistenza, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.

Le imprese di onoranze funebri devono conformare le proprie prestazioni alla natura di pubblico interesse che il servizio riveste.

ART. 23
Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un feretro deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnarsi al responsabile del Cimitero ove avverrà la sepoltura.

TITOLO II CIMITERI

ART. 24 Cimiteri

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia delle salme di un Cimitero comunale. Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione del Cimitero si osservano le disposizioni di legge.

ART. 25 Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco.

ART. 26 Custode del Cimitero

Il servizio di custodia del Cimitero può essere svolto direttamente dal Comune o affidato in appalto. Il Custode è incaricato della esecuzione del presente Regolamento per la parte concernente la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del Cimitero dei registri, delle sepolture. Custodisce altresì le chiavi dei cancelli di ingresso e dei locali annessi al Cimitero.

ART. 27 Divieto di prestazioni per conto di privati

Il personale comunale incaricato dei servizi cimiteriali non può svolgere alcun genere di attività per conto di privati, né percepire alcun genere di compenso in funzione della sua attività di istituto.

ART. 28 Sepolture private

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse dal Comune a privati cittadini, su loro istanza, previo pagamento di una somma a titolo di diritto di concessione.

Le sepolture private si configurano come segue:

- 1) Aree destinate alla realizzazione di edifici funerari esterni
- 2) Aree destinate alla realizzazione di cripte
- 3) Aree destinate alla realizzazione di edifici funerari sotterranei
- 4) Aree destinate all'inumazione per famiglie e collettività
- 5) Loculi, cellette ossario e cinerario in complessi cimiteriali realizzati dal Comune
- 6) Aree destinate all'inumazione di singole persone

E' consentita la realizzazione di edifici funerari o di sepolture contemporaneamente nella parte soprastante e nella parte sottostante l'area in concessione.

ART. 29 Sepolture gratuite

La gratuità dei servizi cimiteriali è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel solo caso di persona indigente ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei suoi famigliari.

ART. 30
Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio comunale deve approvare il piano regolatore del Cimitero, nel rispetto della normativa di legge, suddividendolo secondo i vari tipi di sepoltura e individuando una porzione destinata alle sepolture gratuite.

ART. 31
Sepolture collettive

Si intendono per sepolture collettive quelle concesse ad un singolo per la sua famiglia o a Enti, Istituti e comunità per i loro appartenenti.

Nei sepolcri familiari hanno diritto di sepoltura il concessionario e il proprio coniuge, i propri fratelli e sorelle, gli ascendenti e i discendenti e i loro coniugi.

Il concessionario, all'atto della concessione o successivamente con dichiarazione scritta e firma autenticata, può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al sesto grado e ad una sola persona non parente, purché legata da particolari vincoli con la sua famiglia.

Il concessionario ha la facoltà di escludere dalla sepoltura, mediante dichiarazione scritta e firma autenticata, una o più delle persone indicate al precedente secondo comma.

Le medesime facoltà del concessionario di estensione o di preclusione del diritto di sepoltura vengono esercitate, di comune accordo, dagli eredi della concessione.

Fermo restando gli obblighi derivanti dalla concessione e le norme previste dal presente regolamento, i sepolcri familiari possono essere ereditati nelle forme previste dal Codice Civile in materia di successioni ed eredità.

Se si tratta di concessioni non perpetue, esse andranno rinnovate alla scadenza dagli aventi diritto/obbligo nei termini previsti dall'art. 45 bis del presente regolamento. Il Concessionario, in via perpetua di sepolcro familiare, può indicare in vita con dichiarazione scritta e firma autenticata l'erede della concessione (e/o di una quota parte) anche fra persone estranee alla propria famiglia. In tal caso il beneficiario verserà al Comune un diritto di concessione pari al 50% della tariffa e/o della quota parte in vigore per le aree cimiteriali alla data di presentazione in Comune della dichiarazione di "donazione". Se entro tre anni dalla morte del Concessionario non viene avanzato e/o confermato il diritto all'esercizio della sepoltura da parte degli eredi ovvero se nello stesso termine le opportune verifiche eseguite dagli uffici comunali danno esito negativo, il sepolcro familiare rientra in disponibilità del Comune.

L'esecuzione di lavori su aree in concessione può essere svolta dai titolari che complessivamente dispongano di almeno dei due terzi della concessione stessa.

Sono altresì posti in concessione, alle condizioni contenute in apposito contratto, con le modalità ed i criteri previsti da presente regolamento comunale di polizia mortuaria, manufatti di realizzazione comunale con concessione novantennale denominate "Tombe di Famiglia Progetto Comunale" i cui interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni saranno effettuati a cura della civica Amministrazione con ripartizione delle spese a carico dei singoli concessionari in proporzione alle superfici occupate dalle singole tombe.

Per uniformità, la lapide di chiusura deve recare l'incisione e la fotoceramica con le caratteristiche richieste dal Comune, ovvero, per quanto riguarda l'iscrizione, deve avere lo stesso tipo di carattere usato per l'intestazione della tomba. Sulle stesse lapidi di chiusura non è consentita la posa di alcun altro elemento d'arredo e/o decorativo.

ART. 32
Tumulazione o inumazione di persone estranee in sepoltura collettiva

E' consentita l'inumazione o la tumulazione in sepoltura collettiva di persona estranea, su istanza del concessionario e autorizzazione del Sindaco, verso il pagamento al Comune di un diritto di concessione pari al canone di concessione di un loculo di prima fila di tomba colombario comunale.

ART. 33
Intestazione di sepolture collettive

Ogni area comunale destinata a sepoltura collettiva può essere concessa in uso congiuntamente ad un massimo di tre famiglie o ad un massimo di tre Enti o Istituti, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste gli oneri di manutenzione derivanti a ciascun concessionario. Una famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura, fatti salvi i diritti acquisiti per eredità.

Il Sindaco può eccezionalmente rilasciare altra concessione, allorché la sepoltura sia prossima all'esaurimento.

ART. 34
Apposizione di nome su sepolture collettive

Le sepolture collettive possono recare esternamente il cognome di famiglia del concessionario. Con l'assenso del concessionario o dei suoi eredi, può essere aggiunto anche il cognome di famiglia di persone ivi sepolte.

Le sepolture sociali possono recare esternamente la denominazione del sodalizio.

ART. 35
Sepolture per Enti e Istituti

Gli Enti e gli Istituti possono essere titolari di concessioni cimiteriali da destinarsi alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

ART. 36
Esercizio del diritto di sepoltura

Entro tre mesi dalla morte del concessionario gli eredi della concessione, ferma restando la loro responsabilità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, dovranno segnalare al Comune la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti la esecuzione degli obblighi stessi.

Ove tale segnalazione non venga effettuata nel termine sopra indicato, il Sindaco potrà rivolgersi ad uno qualsiasi degli eredi.

ART. 37
Uso di sepolture perpetue in tombe colombario comunali

Non è ammesso il riutilizzo di sepolture cimiteriali in tombe colombario comunali, fruenti di concessione perpetua ancora in essere, resesi libere a seguito di estumulazione.

Realizzandosi tale ipotesi, il Comune rientra nella disponibilità del loculo, che potrà essere riassegnato con concessione trentennale.

Il titolare della concessione perpetua decaduta o i suoi eventuali eredi hanno diritto al rimborso di cui al successivo art. 44.

ART. 38

Chiusura sepolture, inumazioni, esumazioni, tumulazioni e estumulazioni

Non appena introdotto il feretro, la sepoltura deve essere chiusa secondo le modalità di legge.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti a cura e spese dei famigliari.

Le spese per le eventuali successive riaperture e chiusure sono a carico del concessionario.

Il Comune può provvedere alle inumazioni, alle tumulazioni, ai riordinamenti ed alle traslazioni di feretri:

a) con personale proprio, ovvero con personale all'uopo incaricato, previo pagamento delle vigenti tariffe;

b) con personale delle imprese locali di onoranze funebri, appositamente incaricato dal richiedente, in possesso di regolari permessi validi sul territorio del Comune.

In quest'ultimo caso i lavori verranno effettuati sotto la sorveglianza e le direttive dell'ufficio Cimiteri, previo pagamento del diritto di sorveglianza ove previsto, fermo restando a carico di dette imprese, ogni altro onere relativo alle operazioni sopra specificate ed il materiale occorrente.

Il Comune provvede allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni sono selezionati e smaltiti secondo la normativa in materia.

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e quaranta a tumulazione, salvo diversi termini di scadenza del contratto in essere e se possibile, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Prima del predetto termine sono consentite le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto di feretri, ma non la loro apertura.

Al termine del periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e quindici per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo, assumendo inoltre l'impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

Tale facoltà è espressa dal parente più prossimo dei defunti da estumulare; in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora in condizioni di non completa mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta dei resti mortali in cellette ossario

In alternativa si può provvedere alla loro cremazione, secondo le norme vigenti.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni con apertura di cassa nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre e nel periodo della commemorazione dei defunti, cioè dal 20 ottobre al 10 novembre.

I loculi individuali e le nicchie ossario sono capaci di un solo feretro. È consentita, vista la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1933, punto 13.3, la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo, presente o meno un feretro, se possibile.

Il diritto di collocazione in un loculo già occupato da una salma è riservato ai resti o alle ceneri del coniuge e/o figli/e della salma.

Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.

ART. 39

Concessione cimiteriale

Le sepolture vengono rilasciate dal Comune a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Il diritto di concessione non è trasmissibile per atto tra vivi.

La concessione conferisce al privato (titolare della concessione) il diritto d'uso temporaneo di area cimiteriale da adibire a sepoltura o di manufatto cimiteriale realizzato direttamente dal Comune.

Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere rilasciate anche a favore di persone in vita.

Nei sepolcri familiari hanno diritto di sepoltura i soggetti di cui all'art. 31.

Nelle tombe colombario (loculi, cellette ossario e cinerarie) hanno diritto di sepoltura il titolare della concessione, il coniuge e i suoi parenti e affini di primo grado.

Le concessioni vengono rilasciate dietro corresponsione di apposite tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Possono essere previsti importi tariffari differenziati per categorie di concessionari e tipologie del bene demaniale in concessione (area cimiteriale e/o manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune).

Possono altresì essere riconosciute riduzioni per concessioni di loculi costruiti fino al 31/12/1990.

Le maggiorazioni tariffarie per non residenti non si applicano al coniuge e i parenti di primo grado non residenti di persone residenti o iscritti alla nascita nei registri del Comune di Trinità.

ART. 40

Durata della concessione

Le concessioni cimiteriali hanno la seguente durata:

- 99 anni per le aree destinate a sepoltura collettiva;
- 40 anni o 60 anni, per le aree destinate a sepoltura individuale;
- 40 anni o 60 anni o 99 anni per loculi, cellette ossario e cellette cinerarie realizzati in tomba colombario comunale;
- 99 anni per qualsiasi altro manufatto cimiteriale realizzato dal Comune.

La durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione del relativo atto.

ART. 41

Modalità per il rilascio di concessione cimiteriale

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate con provvedimento del Sindaco a seguito di istanza da parte dei privati, seguendo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo del Comune.

Il concessionario corrisponde, all'atto dell'assenso da parte del Sindaco, il canone di concessione vigente (se trattasi di sepoltura a pagamento) e le spese dell'atto di concessione.

Il Sindaco e il concessionario sottoscrivono atto di concessione cimiteriale secondo il testo predisposto dal Comune.

ART. 42

Concessioni temporanee di sepolture nei loculi comunali

In appositi loculi comunali destinati a concessione provvisoria, possono essere depositate temporaneamente, dietro pagamento di una tassa determinata dalla Giunta comunale, le salme destinate ad essere collocate in sepolture ancora da realizzare, qualora gli interessati dimostrino di aver già ottenuto dal Comune regolare concessione cimiteriale.

In tali loculi potranno altresì essere depositate temporaneamente, verso pagamento della tassa di cui al comma precedente, le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune, qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito.

Sulle lastre di marmo dei loculi dati in concessione provvisoria non è consentita alcuna iscrizione.

Non sono consentiti i depositi provvisori per periodi eccedenti i due anni, salvo motivata proroga rilasciata dal Sindaco alla scadenza del biennio.

Sulla domanda di concessione il richiedente dovrà dichiarare di impegnarsi a lasciare libero il loculo entro il periodo massimo di anni due e di autorizzare l'Amministrazione comunale a trasferire la salma in una fossa del campo comune qualora non venissero pagate le somme corrispondenti alla durata del deposito o se fosse scaduto il periodo di concessione senza che il concessionario, o chi per esso, abbia provveduto alla traslazione della salma in altra sepoltura.

Le spese per l'inumazione in campo comune faranno carico all'inadempiente.

Analoghe concessioni temporanee di sepolture possono essere rilasciate dal Sindaco, a titolo gratuito, presso sepolture collettive, subordinatamente all'assenso da parte del concessionario o dei suoi eredi.

Ai fini della applicazione del presente articolo disciplinante le concessioni temporanee di sepoltura, sono riservati i loculi della costruzione Tomba Colombario n. 10 - 6^a fila contraddistinti consequenzialmente dal n. 142 al n. 150.

Per la concessione provvisoria verrà corrisposto il pagamento di una tassa così distinta:

- concessione temporanea fino a 6 mesi € 50,00
- concessione temporanea fino a 12 mesi € 100,00
- concessione temporanea fino a 18 mesi € 150,00
- concessione temporanea fino a 24 mesi € 200,00.

Ai loculi, alle cellette ossario, alle urne cinerarie nonché alle aree cimiteriali rientrate, per cessazione, rinuncia, decadenza, revoca della concessione si applicano le medesime tariffe in vigore al verificarsi degli indicati eventi giuridici.

ART. 43

Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 44

Rinuncia alla concessione

La rinuncia alla concessione cimiteriale può essere esercitata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta da parte del concessionario o suoi eredi, a condizione che la sepoltura risulti inutilizzata.

Il rinunciatario ha diritto a un rimborso pari a €400,00 per loculi posti in 1 e 4 fila, € 500,00 per loculi posti in 2 e 3 fila ed € 250,00 per loculi posti in file 5, 6 o superiori. Il rinunciatario di concessione cimiteriale di celletta ossario o cineraria ha diritto al rimborso di € 100,00, indipendentemente dalla collocazione nelle tombe colombario.

La rinuncia prodotta entro la prima metà del termine o periodo o durata di concessione, riguardi la concessione di loculo o celletta ossario o urna cineraria o tomba di famiglia e/o tomba in colombario comunale, il rimborso viene determinato nella misura del 40% del canone di concessione vigente al momento della rinuncia e/o richiesta di retrocessione.

Qualora la rinuncia riguarda una quota parte di una concessione collettiva, il rimborso di cui al comma precedente viene riconosciuto e corrisposto soltanto successivamente alla riassegnazione a favore di altro concessionario.

ART. 45

Decadenza della concessione

La decadenza viene disposta dal Sindaco nei seguenti casi:

- mancata edificazione della sepoltura sull'area avuta in concessione entro dieci anni dalla data dell'atto di concessione. Per le concessioni rilasciate da nove anni o più a far data dall'entrata in vigore della presente modifica è concessa una proroga di due anni.
- reiterate inosservanze degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- inadempienze ad ogni altro obbligo contemplato nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

La decadenza della concessione non dà diritto alla restituzione del canone, né ad altre forme di indennizzo.

ART. 45 BIS

Rinnovo concessione

I loculi possono esser concessi per 40, 60 o 99 anni. Le concessioni possono essere rinnovate nell'ultimo anno prima della scadenza per un massimo del periodo inizialmente concesso o per un minimo di anni 10 o multipli di 10, sempre nel limite sopra indicato. In caso di rinnovo della concessione l'interessato verserà al Comune il 50% della tariffa in vigore alla data della domanda per la stessa posizione del loculo alla data della domanda per le concessioni di 40, 60 e 99 anni.

Le aree cimiteriali per sepolture collettive (sepolcri familiari) sono concesse per 99 anni.

La concessione può essere rinnovata alla scadenza per altri 99 anni versando al Comune l'80% della tariffa in vigore per le aree cimiteriali alla data della domanda di rinnovo della concessione.

Per quanto riguarda le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività, qualora vi sia in vita un ultimo soggetto avente titolo ad esservi sepolto, lo stesso può chiedere il rinnovo anticipato della concessione per il periodo indicato al presente articolo o altro tempo al momento disposto, a decorrere dalla data della nuova stipula, perfezionando il contratto con il versamento del canone all'epoca vigente.

La stessa facoltà può essere pure riconosciuta a soggetti che si trovano in particolari situazioni familiari (ad es. in presenza di aventi causa gravemente infermi, dimoranti lontano da Trinità, soggetti privi di eredi diretti). La richiesta di rinnovo anticipato può essere accolta dopo attenta valutazione della Giunta che deve considerare l'oggettività dei casi e la validità delle motivazioni addotte.

E' condizione preliminare all'eventuale assenso del Comune al rinnovo anticipato di cui ai commi precedenti, che la richiesta sia accompagnata dall'impegno formale di un soggetto affidabile, privato o pubblico, di far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché alla sua normale pulizia, sostituendosi, ove occorra, a chi ha la titolarità della concessione di sepoltura. In ogni caso, qualora nel tempo tale impegno non venga più onorato con puntualità, il Comune, ricorrendone le condizioni, ha facoltà di attivare l'istituto della decadenza per "stato di abbandono" come previsto dall'art. 72 del presente Regolamento.

ART. 46

Revoca della concessione

La revoca della concessione è disposta con provvedimento del Sindaco per motivate esigenze di ordine generale.

In tale ipotesi, il concessionario ha diritto ad ottenere gratuitamente altra area, di identiche dimensioni, per il tempo residuo rispetto alla concessione originaria o per un periodo di 99 anni se trattasi di concessione perpetua. Il Comune si accolla le spese di esumazione e trasporto delle salme

nella nuova sepoltura e non riconosce nessun altro genere di indennizzo.

ART. 47

Traslazione di salme, resti o ceneri delle sepolture decadute

Nei casi di dichiarazione di decadenza della concessione, qualora il concessionario non disponga diversamente, le salme vengono collocate in loculi delle tombe colombario comunali o nei riquadri destinati alle sepolture gratuite, in rapporto al precedente tipo di sepoltura, per il periodo strettamente necessario per la successiva collocazione dei resti mortali nell'ossario comune.

ART. 48

Cessazione della sepoltura

Salvo i casi previsti dal successivo art. 58, i segni funebri posti sulle sepolture non possono essere asportati. In caso di scadenza, rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura e di tutto ciò che sulla medesima è posto, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

ART. 49

Destinazione dei materiali

Tutto ciò che rientra nella proprietà del Comune viene prioritariamente utilizzato per la manutenzione o l'abbellimento del Cimitero o, in subordine, alienato o smaltito a norma di legge.

ART. 50

Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico e storico

Le sepolture collettive riconosciute di valore artistico, edificate su aree la cui concessione è venuta meno, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione.

La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta le condizioni e il canone di concessione della sepoltura in relazione ai lavori di restauro da eseguirsi e all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concessione artistica della sepoltura.

ART. 51

Tumulazione in avvicinamento di resti e ceneri nei colombari

Nell'ambito delle tombe colombario comunali può essere autorizzato lo spostamento di salme, resti mortali o ceneri al fine di un avvicinamento alla sepoltura di familiari.

Resta invariata la scadenza della concessione e viene corrisposta l'eventuale differenza di canone di concessione tra la sepoltura di provenienza e la sepoltura di destinazione secondo la tariffa vigente per le due sepolture al momento dell'autorizzazione.

Non viene comunque riconosciuto alcun eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ART. 52

Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario o i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza del Sindaco.

Nel caso in cui l'edificio funerario sia divenuto poco sicuro o indecoroso, il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

Qualora non riesca possibile reperire il concessionario, identificare o reperire i suoi eventuali successori legittimi o testamentari, e la sepoltura si trovi in stato di abbandono totale, si provvederà alla pubblicazione

all'Albo Pretorio comunale della proposta di decadenza della concessione.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Sindaco, esaminate le eventuali opposizioni, potrà pronunciarne la decadenza.

TITOLO III COMMISSIONE EDILIZIA E NORME TECNICHE

ART. 53 Commissione edilizia

L'esecuzione dei progetti per la costruzione di sepolture è subordinata al rilascio di concessione da parte del Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Le sepolture devono rispondere ad una tipologia non in palese contrasto con le linee costruttive delle strutture già esistenti e adeguata alla dignità del luogo.

ART. 54 Progetti

Per la richiesta e il rilascio della concessione edilizia per la costruzione, la modifica e il restauro delle sepolture vengono seguite le disposizioni del regolamento e della normativa edilizia.

Vengono parimenti seguite le disposizioni di legge e regolamentari in materia edilizia per l'esecuzione dei lavori, il collaudo delle strutture e il rilascio del certificato di agibilità

ART. 55 Norme comuni ai monumenti

Gli elementi in pietra, in marmo o di materiale lapideo delle sepolture in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni e comunque nel rispetto di eventuali disposizioni di legge.

ART. 56 Effigie del defunto

E' consentita l'apposizione sulle sepolture dell'effigie del defunto in fotoceramica in bianco e nero o a colori.

Quando l'effigie venga realizzata con particolari modalità (statue, busti, medaglioni, lastre incise ecc.), questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso.

ART. 57 Monumento unico su due o più sepolture

E' concesso di collocare un monumento unico su due o più sepolture individuali contigue, purché le salme inumate siano di parenti o affini o si tratti di sepolture aventi scadenza nello stesso anno.

ART. 58

Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una all'altra sepoltura nel caso previsto dall'art. 53, oppure quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti o affini.

ART. 59

Asportazione di monumenti o segni funebri

Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre.

ART. 60

Lastre dei loculi, degli ossari e dei cinerari in tombe colombario comunali

Nelle tombe colombario comunali la chiusura di loculi, cellette ossario o cinerario viene assicurata con lastra in marmo fornita dal Comune.

Nei medesimi manufatti cimiteriali, per uniformità la lapide di chiusura deve recare la iscrizione, la fotoceramica e il portafiori con le caratteristiche stabilite dal Comune. Non sono ammesse altre decorazioni o altri manufatti aggiuntivi o alternativi, salvo motivata autorizzazione da parte del Sindaco.

Non è consentito collocare, neppure temporaneamente, fiori o altri addobbi decorativi o commemorativi sulla pavimentazione dell'edificio delle tombe colombario comunali.

ART. 61

Fiori e arbusti

Nelle aree cimiteriali in concessione è ammessa la coltivazione di fiori o di arbusti, purché siano ad essenza nana.

ART. 62

Interspazi tra sepolture

E' fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture o gli spazi pubblici.

ART. 63

Epigrafi

Sulle sepolture il concessionario è tenuto a iscrivere, entro sei mesi dall'occupazione il nome, il cognome e la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacertà del luogo.

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 64 Orario

L'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri è stabilita dal Sindaco. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver abbandonato il Cimitero.

ART. 65 Divieti di ingresso

E' vietato l'ingresso nel Cimitero alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in condizioni non confacenti alla sacralità del luogo; ai questuanti e alle persone aventi con sé cani (eccettuati quelli guida per ciechi) o altri animali; ai fanciulli non accompagnati da adulti.

ART. 66 Condotta nell'interno dei cimiteri

Nell'interno dei Cimiteri si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- fumare, consumare cibi e bevande;
- danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cestii;
- fotografare le operazioni mortuarie.

ART. 67 Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del Cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco.

Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

ART. 68 Divieto di attività commerciali o di propaganda

Nell'interno del Cimitero è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Sono altresì vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri e sugli automezzi circolanti all'interno del Cimitero.

E' consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della Ditta costruttrice, con caratteri aventi altezza massima di 2 cm.

ART. 69 Circolazione dei veicoli

Nell'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per la realizzazione delle sepolture.

Questi ultimi devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture o agli spazi pubblici e possono circolare e stazionare per il tempo strettamente necessario per le operazioni cui sono destinati, nei giorni e per il periodo di tempo autorizzati dal Sindaco.

ART. 70

Lavori nei cimiteri

Nell'interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il Sindaco riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

E' vietata la esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento dei fiori.

Sono vietati altresì

- l'inizio dei lavori di fondazione per la realizzazione di sepolture alla vigilia dei giorni festivi;
- lo svolgimento di qualsiasi lavoro cimiteriale dal 20 ottobre al 10 novembre;
- introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 20 ottobre al 10 novembre.

Sono ammesse deroghe da parte del Sindaco per particolari comprovate esigenze.

La terra di risulta degli scavi dovrà essere sollecitamente ammucchiata, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal Sindaco.

I detriti, rottami e materiali di risulta di lavori cimiteriali, con esclusione di tutte le residue parti organiche della decomposizione del corpo umano, sono equiparati ai rifiuti speciali di cui all'art. 2 - comma 4 – del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 s.m.i. e devono essere asportati e smaltiti, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, nel rispetto e con i criteri dettati dalla citata normativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 71

Adozione, affiliazione e convivenza

In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, i rapporti derivanti dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.

Analogamente, in singoli casi, con decisione del Sindaco, potranno essere presi in considerazione rapporti di convivenza purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche.

ART. 72

Comunicazioni ai concessionari

Le comunicazioni relative alle concessioni cimiteriali vengono indirizzate dal Sindaco al concessionario o, in mancanza di quest'ultimo, a uno fra gli aventi diritto il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati.

ART. 73

Importo per le concessioni, rimborsi spese, depositi cauzionali

Le tariffe dovute per le concessioni nei Cimiteri sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 74

Demolizione di opere in contrasto con norme regolamentari

E' in facoltà del Sindaco, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, far demolire tutte le opere costruite in violazione delle norme regolamentari ovvero con materiale non autorizzato dall'autorità comunale o dalla vigente normativa in materia di polizia mortuaria.

Analogamente, spetta al Sindaco far sospendere la esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali o alle ordinanze del Sindaco.

ART. 75

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689 con riserva di procedere a norma di legge nel caso che il fatto costituisca reato.

ART. 76

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e a ogni altra disposizione di legge in materia.